



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 29/04/2022

**OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025
RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE
DI COTRONEI PER L'ANNO 2022**

L'anno **duemilaventidue** questo giorno **ventinove** del mese di **Aprile** a partire dalle ore **17:38**, in Cotronei presso il Salone Comunale delle conferenze "Eugenio Guarascio", a seguito di inviti diramati dal Presidente del Consiglio in data 27/04/2022 n. 8769 di protocollo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta la Dott.ssa Antonella Borza, nella qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello nominale risultano:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
01	ANTONIO AMMIRATI	X		10	SALVATORE CHIMENTO	X	
02	PIER LUIGI BENINCASA	X		11	VINCENZO GIRIMONTE	X	
03	ROSA TOSCANO	X		12	PIETRO SECRETI	X	
04	ELISABETTA FRAGALE	X		13	BRUNO RACHIELI	X	
05	ANTONELLA BORZA	X					
06	ROSARIO CAVALLO	X					
07	ANTONIO BEVILACQUA	X					
08	GIUSEPPE SCARPINO	X					
09	GRECO FRANCESCO	X					

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Antonio Scavelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presenti 13 Assenti 0

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Deliberazione di C.C. n. 10 del 29.04.2022

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Antonella Borza

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Scavelli

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale,
incaricato del servizio:

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune
alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69)
per 15 giorni dal 03/05/2022

Cotronei, li 03/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Antonio Scavelli

E' copia conforme all'originale

Cotronei, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio Scavelli

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è **pubblicata** sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line
accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 03/05/2022

- è **divenuta** esecutiva : il 29/04/2022

perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);

Cotronei, 03/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Antonio Scavelli

E' copia conforme all'originale

Cotronei, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio Scavelli



**OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025
RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE
DI COTRONEI PER L'ANNO 2022**

Relaziona il Sindaco, il quale precisa che il consiglio comunale odierno è fondamentale e segna una tappa importante per il futuro dell'attività amministrativa. Voglio chiarire a tutta la cittadinanza che la pressione fiscale avrebbe potuto avere un aumento e di fronte a ciò ci siamo interrogati e abbiamo affrontato il problema. Aumentare la TARI avrebbe sicuramente dato respiro all'attività amministrativa, ma il disagio di tante famiglie ci ha indotto a non aumentare la tariffa. Sicuramente un aumento ci avrebbe consentito di gestire al meglio la nuova gara per il servizio di igiene urbana. Facendo delle proiezioni e inserendo ulteriori costi si è evidenziato un onere significativo per le famiglie di Cotronei. Il dato di euro 799.000,00 indicato nel PEF deriva dai dati del gestore e dell'Ente riferiti all'anno 2020, attualizzato a oggi. Dunque, l'amministrazione ha fatto una scelta importante, cercheremo altre risorse finanziarie per garantire i servizi, così come cercheremo soluzioni per garantire servizi di qualità lasciando inalterata la pressione fiscale. In questo momento tale scelta deve essere veicolata all'esterno perché è una scelta strategica.

Prende la parola il consigliere Salvatore Chimento che ribadisce l'importanza del punto all'ordine del giorno che si sta discutendo e rispetto al quale chiede di sapere come si garantiranno maggiori servizi a tariffe invariate? Ritengo importante che nella preparazione della gara si dia rilievo alla garanzia dei livelli occupazionali in essere.

Il consigliere Pietro Secreti si dice soddisfatto dalla relazione del Sindaco e concorda con la scelta di non aumentare le tasse. Lamenta che vengano richiesti doppi pagamenti ai cittadini. Rispetto al servizio rifiuti occorre ricercare soluzioni che vadano nell'ottica delle energie rinnovabili. Quindi non bisogna pensare solo alla gara ma pensare, altresì, a come sfruttare il ciclo dei rifiuti e renderlo produttivo. Io non avrei aggiudicato la gara con un unico concorrente e considerato che nel nostro territorio opera una società come A2A, leader nel campo dei rifiuti e della risorsa idrica, bisognerebbe coinvolgerla per averne dei benefici, considerato che dalla medesima non abbiamo più sbocchi occupazionali. Nel reperimento delle risorse finanziarie il Comune deve tagliare gli sprechi e rivedere le convenzioni che regolano la gestione dei beni comunali, nonché la gestione delle utenze. Alla luce di ciò concordo con la decisione assunta dall'amministrazione nel PEF perché ho visto l'impegno.

Il funzionario responsabile del servizio tributi chiarisce al consigliere Secreti il funzionamento dei pagamenti attraverso F24.

Il consigliere Vincenzo Girimonte consiglia al fine di migliorare il servizio che vengano distribuiti i cassonetti alle utenze domestiche e non domestiche, informando sul loro utilizzo e cercare altrove finanziamenti che diano più qualità al servizio. Chiedo di sapere a che punto è l'iniziativa delle isole ecologiche di quartiere che in vista della stagione estiva andrebbero attivate e videosorvegliate.

Il Sindaco chiarisce al consigliere Chimento che ci sono tanti modi di attivare nuovi servizi senza aumentare la pressione fiscale, una fra tante è il reperimento di finanziamenti al di fuori del

bilancio, ma quella più importante è aumentare la percentuale di raccolta differenziata che riduce significativamente i costi dello smaltimento. Occorre penalizzare chi non fa in modo appropriato la raccolta differenziata ed evitare l'aumento dei rifiuti indifferenziati. Bisogna attivare la raccolta differenziata di quartiere in Sila ma preciso che i costi, attualmente, sono eccessivi per qualsiasi operatore economico che volesse realizzare il servizio. Per ciò che attiene alla distribuzione dei mastelli si stanno completando le operazioni di consegna e si modificherà anche il calendario di raccolta. Rispondendo al consigliere Secreti ribadisco che verranno riviste le convenzioni di utilizzo dei beni comunali, mentre il rapporto tra il Comune e la società A2A è sempre molto attivo e porterà alla realizzazione di una nuova centrale idroelettrica che darà maggiori sbocchi occupazionali. Al consigliere Chimento rispondo che nella nuova gara per il servizio di igiene urbana sarà inserita la clausola sociale. Preciso che l'isola ecologica in località "Sigliate" è stata ripulita e concordo con il consigliere Girimonte sulla necessità di migliorare il servizio a Trepidò.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaurita la discussione

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa alla **VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025 RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2022;**

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 1 "Affari Generali ed Entrate" allegato al presente atto per costituire parte integrante;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 4 "Gestione del Territorio" allegato al presente atto per costituire parte integrante;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 3 "Economico-Finanziario" allegato al presente atto per costituire parte integrante;

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa alla **VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025 RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2022**, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente invita quindi il Consiglio Comunale a votare l'immediata esecutività del presente punto all'ordine del giorno;

II CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025 RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2022

SETTORE PROPONENTE: "AFFARI GENERALI ED ENTRATE"

SOGGETTO PROPONENTE: IL SINDACO

IL SINDACO

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 in data 30/04/2020 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2021, il quale all'articolo 12 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dall'autorità competente;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Cotronei ha adottato i criteri previsti dal comma 651 della sopra citata Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a

seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

CONSIDERATO che, richiamata la vigente Deliberazione n. 363/2021 di ARERA, ai sensi dell'art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per l'anno **2022** non eccede quello relativo all'anno **2021**, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.2 MTR-2, in quanto la variazione **2022/2021** è pari al 0,39 % in più, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 1,4 %

PRESO ATTO:

- che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

- che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, nonché della successiva nota IFEL del 28/01/2022 “Costi del servizio rifiuti, considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della legge n. 147 del 2013) e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n.363”, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di Cotronei è complessivamente pari ad € 383,40 a tonnellata;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTA la nota trasmessa dal Comune di Crotone – Ufficio Comune ATO 3 – acquisita agli atti dell'ente in data 11/04/2022 prot. n. 7909 con cui si comunica che lo stesso non è nelle possibilità di procedere alla validazione del PEF;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto **dalla lettera "A"**, unitamente alla relazione accompagnatoria, **allegato "B"**, quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 – allegato "C", dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 799.145,00 ma che, a tale importo, occorre aggiungere le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione, per un totale di € 795.480,00;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 76 % del costo complessivo ed il restante 24 % alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

TENUTO CONTO CHE il testo del Decreto n. 228/2021 (Milleproroghe) coordinato con la Legge di conversione del 25.02.2022 n. 15, articolo 3 comma 5 -quinquies, prevede che: *“ A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”* fissando un termine – autonomo rispetto a quelle del bilancio di previsione – del 31 Maggio 2022, per approvare il PEF 2022

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESO che il Responsabile del Settore 1 “Affari Generali ed Entrate” ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

ATTESO che il Responsabile Settore 4 “Gestione del Territorio” ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

ATTESO che il Responsabile Settore 3 “Economico-Finanziario” ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

VISTO il parere del revisore dei conti che ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 27 (Contenuti minimi del PEF) e 28 (Elaborazione del PEF) MTR2 acquisito agli atti dell'ente in data 26/04/2022 Prot. 8611;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

- a) **di validare** il Piano Economico Finanziario pluriennale 2022-2025, (**All. A**), conservato agli atti dell'ufficio e facente parte integrante e sostanziale della presente;
- b) **di approvare** le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allega al presente provvedimento sotto la lettera **C**) quale parte integrante e sostanziale, comprensivo dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- c) **di stabilire** ai sensi dell'art. 28 comma 4 del Regolamento TARI la scadenza delle rate entro cui effettuare il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI Anno 2022:
- I RATA - 31 Agosto 2022
 - II RATA - 15 Ottobre 2022
 - III RATA - 2 Dicembre 2022
 - UNICA SOLUZIONE - 2 Dicembre 2022
- d) **di dare atto** che gli importi relativi alle prime due rate costituiscono l'acconto per il 2022 commisurato alle tariffe adottate per l'anno 2021, mentre l'ultima rata con scadenza 02/12/2022 costituisce il saldo/conguaglio della TARI 2022, conformemente a quanto stabilito dall'art. 15-bis, comma 15-ter, del D.L. n. 34 del 30/04/2019;
- e) **di dare atto** che con delibera di G. C. n. 20 del 24/03/2022 è stato individuato per il Comune di Cotronei, *lo schema I "livello qualitativo minimo"* di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;
- f) **di quantificare** in 795.480,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
- g) **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- h) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- i) **di trasmettere** il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";
- j) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

IL SINDACO

F.to **Avv. Antonio Ammirati**

ALLEGATO "C"**TARIFE RIFIUTI ANNO 2022****UTENZE DOMESTICHE**

<i>Cat.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ka</i>	<i>Kb</i>	<i>Tariffa €/Mq Parte Fissa</i>	<i>Tariffa € Parte Variabile</i>
1	Utenza domestica di n. 1 componente	0,81	0,80	0,334441	59,617637
2	Utenza domestica di n. 2 componenti	0,94	1,60	0,388117	119,235274
3	Utenza domestica di n. 3 componenti	1,02	2,00	0,421148	149,044092
4	Utenza domestica di n. 4 componenti	1,09	2,60	0,450050	193,757320
5	Utenza domestica di n. 5 componenti	1,10	3,20	0,454179	238,470547
6	Utenza domestica di n. 6 o più componenti	1,06	3,70	0,437663	275,731570

UTENZE NON DOMESTICHE

<i>Cat.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Kc</i>	<i>Kd</i>	<i>Tariffa €/Mq Parte Fissa</i>	<i>Tariffa €/Mq Parte Variabile</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	4,75	0,446523	1,272838
2	Cinematografi e teatri	0,40	3,51	0,330758	0,940561
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,40	3,55	0,330758	0,951279
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,69	6,04	0,570558	1,618515
5	Stabilimenti balneari	0,47	4,15	0,388641	1,112059
6	Esposizioni, autosaloni	0,46	4,04	0,380372	1,082583
7	Alberghi con ristorante	0,51	4,46	0,421716	1,195128
8	Alberghi senza ristorante	0,43	3,75	0,355565	1,004872
9	Case di cura e riposo	1,64	14,43	1,356108	3,866749
10	Ospedali	1,15	10,08	0,950929	2,701097
11/A	Uffici, agenzie	1,04	9,01	0,859971	2,414374
12/A	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,64	5,57	0,529213	1,492571
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	8,70	0,818626	2,331304
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,26	11,05	1,041888	2,961024
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,74	6,45	0,611902	1,728381
16	Banchi di mercato durevoli	1,43	12,57	1,182460	3,368333
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,35	11,83	1,116308	3,170038
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,91	7,96	0,752474	2,133009
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	8,02	0,752474	2,149087
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	5,58	0,537482	1,495250
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	4,00	0,372103	1,071864
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,70	14,97	1,405721	4,011451
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,28	11,20	1,058426	3,001219
24	Bar, caffè, pasticceria	1,28	11,25	1,058426	3,014618
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	13,70	1,289956	3,671134
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,01	17,66	1,662059	4,732280
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,21	19,47	1,827438	5,217298
28	Ipermercati di generi misti	2,19	19,26	1,810900	5,161025
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,80	51,03	4,795991	13,674305
30	Discoteche, night club	1,34	11,08	1,108039	2,969063



ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025 RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 20/04/2022

Il Responsabile F.to Dott. Antonio Scavelli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 20/04/2022

Il Responsabile F.to Ing. Gaetano Scavelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime, sul presente atto, il seguente parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000:

FAVOREVOLE

Data 20/04/2022

Il Responsabile F.to Dott.ssa Stella Belcastro
